

COMUNE DI LOVERE



PROVINCIA DI BERGAMO

STATUTO DEL COMUNE DI LOVERE *(Provincia di Bergamo)*

*approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 94 del 01.10.1991*

modificato con deliberazioni

- *N. 3 del 26.02.1999*
- *N. 18 del 27.04.1999*
- *N. 47 del 16.12.1999*
- *N. 20 del 06.06.2000*
- *N. 46 del 29.11.2013*
- *N. 42 del 28.10.2020*

Statuto Comunale

Titolo 1 – Principi generali e programmatici

Titolo 2 – L'ordinamento istituzionale del comune

Titolo 3 – Partecipazione dei cittadini- istituti della partecipazione

Titolo 4 – Ordinamento amministrativo del comune

Titolo 5 - Responsabilità

Titolo 6 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Titolo 7 – Finanze e contabilità

Titolo 8 – Attività normativa

Titolo 9 – Revisione dello statuto

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

1. Il Comune di Lovere è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle Leggi Statali e Regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Lovere è costituito dalla Comunità di Lovere.
2. Il Capoluogo e la sede degli organi Comunali sono nella sede del Comune.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio Comunale e le relative modalità.

Articolo 3 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove, rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo ed il programma civile, sociale ed economico, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, **garantendo e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini**
2. Il Comune promuove la cultura della pace e si fa portavoce dei valori di solidarietà fra i Popoli.

Articolo 4 Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive ad organizzare il volontariato, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre, anche di concerto con i Comuni limitrofi, enti sovracomunali, altre istituzioni e organizzazioni qualificate, programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 8
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione, promozione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni ed Enti sovracomunali.
4. Nell'ambito della promozione dei cittadini riconosce l'utilità della collaborazione con la Parrocchia e con altre organizzazioni che, nel loro Statuto richiamano analoghi obiettivi di promozione sociale.

Articolo 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende;
 - b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni o altre società a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Enti interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Le convenzioni di cui alla lett. c) possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 11 bis

Delega alla Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri

presenti in aula, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di servizi comunali.

Articolo 11 ter Unione di Comuni

Ai sensi dell'art. 26 Legge 142/90, come modificato dall'art. 6 - comma 5° -, Legge 03.08.1999, n. 265, il Comune di Lovere può costituire con uno o più Comuni di norma con termini, una unione allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I Consiglieri comunali

Articolo 12 Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 13 Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute successive del Consiglio comunale, sono dichiarati decaduti.
Si intende per giustificato motivo ogni impedimento di carattere personale o lavorativo per il quale il Consigliere comunale non ha potuto partecipare alla riunione.
Perchè il giustificato motivo sia riconosciuto è sufficiente che il Consigliere comunale comunichi l'esistenza della causa giustificativa dell'assenza.
3. Il Consiglio comunale, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, formulata d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, si pronuncia sulla decadenza.

Articolo 13-bis Modalità del recapito

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al Consigliere comunale in uno dei seguenti modi:
 - mediante comunicazione via PEC o altra forma di comunicazione idonea ad attestare la ricevuta;
 - mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato o di altro soggetto da lui indicato che sottoscrive per ricevuta;
 - mediante telegramma o raccomandata;

2. L'ufficio preposto alle comunicazioni rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e dell'incaricato ovvero la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec e/o fax e/o sms ovvero altra forma analoga di ricevuta.
3. I Consiglieri comunali devono fornire entro 10 giorni dalla proclamazione un indirizzo di posta elettronica certificata; qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro detto termine, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata l'Amministrazione assegna d'ufficio al Consigliere comunale un indirizzo PEC ai fini di ogni comunicazione".

Articolo 14 Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 15 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali e degli altri organi elettivi devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione senza la necessità della presa d'atto.
2. La surroga del Consigliere dimissionario avviene entro 10 giorni.

Articolo 16 Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere più anziano d'età

Articolo 17 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai Gruppi consiliari sono assicurate, per la esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18
Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 19
Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in merito agli assessori nominati. In tale seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la costituzione italiana.
3. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 34 del presente Statuto.
Entro 45 gg. dalla proclamazione, il Sindaco, dopo aver interpellato la Giunta, provvede a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. In sede di presentazione delle linee programmatiche i Gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere durante la seduta consiliare. Nel corso del mandato elettorale, non più di due volte l'anno, su richiesta di almeno 4 Consiglieri comunali, il Sindaco è tenuto a riunire l'organo consiliare per discutere in merito alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Articolo 20
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno della adunanza, salvo il caso in cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al bilancio di previsione e il rendiconto del bilancio. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno 3 giorni prima. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 gg., quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 21

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 22

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato con le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ai Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 23

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Articolo 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 26

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 27

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Articolo 28

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e **da un numero di assessori, nominati dal sindaco entro la misura massima prevista dalla normativa vigente**, che possono essere scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, ai sensi degli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Articolo 29

Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, **garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione** e ne dà comunicazione al Consiglio.

Articolo 30
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Articolo 31
Dimissioni del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. In tali casi la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 32
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Articolo 33
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Articolo 34
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 35

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, dei responsabili di servizio. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 36

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o del vice-Sindaco qualora presieda la seduta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 28 del presente Statuto.
6. I verbali di deliberazione della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

CAPO IV

IL SINDACO

Articolo 37

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 38

Competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di

- cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
 3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
 5. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
 6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco sulla base di quanto previsto nel Regolamento per gli uffici e servizi.

Articolo 39 **Delegazioni del Sindaco**

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (vice Sindaco).
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato (vice-Sindaco) esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Articolo 40 **Potere di ordinanza del Sindaco**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 41

Competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica.
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri comunali, nei quartieri e nelle frazioni,

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 42

Libera forma associativa

1. L'Amministrazione promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini, in particolar modo le associazioni di volontariato riconosciute da Stato e Regione.

Articolo 43

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le Organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

Articolo 44

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco.
3. Il Sindaco è tenuto a presentare al Consiglio comunale tali istanze, petizioni e proposte. Il

Consiglio deciderà in merito ad eventuali provvedimenti conseguenti.

Articolo 45 Referendum

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
Il Referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio comunale.
2. Non possono essere sottoposti a Referendum:
 - a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
 - e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - f) revisione dello Statuto.
3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa, promuove Referendum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. I Referendum su materia di esclusiva competenza comunale possono essere indetti anche su richiesta dei cittadini.
5. Il Referendum può essere richiesto da almeno 500 cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età.
6. I promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, devono sottoporre il quesito referendario al Difensore civico, se nominato, per farne valutare la chiarezza e l'ammissibilità. In caso di mancanza del Difensore civico, tale funzione spetta al Segretario comunale.
7. Se il Difensore civico ritiene che il quesito non sia chiaro collabora con i promotori alla sua riformulazione. In caso di conflitto prevale il quesito proposto dai promotori, salva la facoltà del Difensore civico di dichiararne l'inammissibilità.
8. Entro 5 gg. dalla richiesta il Difensore civico comunica ai promotori il risultato del proprio giudizio. Scaduto questo termine i promotori possono procedere alla raccolta delle firme necessarie.
Il silenzio del Difensore civico equivale a giudizio negativo di ammissibilità.
9. Se il giudizio di ammissibilità è positivo, il Difensore civico ne dà notizia anche al Sindaco.
10. Nel caso di giudizio positivo di ammissibilità i promotori presentano al Sindaco la richiesta di Referendum corredata dalle firme necessarie.
11. Le firme per il Referendum devono essere raccolte entro il termine massimo di mesi 4 dal giudizio di ammissibilità e depositate nella Segreteria comunale.
12. Nel caso di giudizio negativo di ammissibilità i promotori possono sottoporre il quesito ad un nuovo giudizio da parte del Sindaco. In tal caso la richiesta deve essere accompagnata dalle firme necessarie.
13. Il giudizio negativo del Sindaco deve essere motivato per iscritto e deve essere espresso entro 15 giorni dalla richiesta.
14. Il Sindaco indice il Referendum entro 15 gg. dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data in cui la domanda è stata sottoposta al suo giudizio.
15. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno specificati il quesito, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.
16. I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 46 Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.
2. Il Referendum ha validità se votano almeno il 50% dei cittadini aventi diritto al voto.

Articolo 47

Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del Referendum sono stabilite dall'apposito Regolamento da approvarsi entro un anno dall'esecutività della modifica al presente Statuto.

Articolo 48

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 50

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 51 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.
2. Presso l'ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

Articolo 52 Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 53 Istituzione, Attribuzioni

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, è istituito presso la Comunità Montana Alto Sebino, l'ufficio del Difensore civico.

La nomina del Difensore civico spetta all'assemblea della Comunità Montana.

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il palazzo della Comunità Montana o, in carenza di locali, in altro edificio, posto in zona centrale del Comune dove ha sede la Comunità Montana.

L'ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, di macchine ed attrezzature tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e dell'archivio, della cancelleria, stampati, telefono, fax e quanto altro necessario.

Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti richiedenti o su propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento amministrativo ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Articolo 54

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.

Articolo 55

Uffici e personale - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima collaborazione tra gli ufficiIl Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e al direttore generale, se nominato.

Articolo 56

Collaborazione esterna

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione comunale devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

CAPO II

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Articolo 57 Norme applicabili

1. Il Regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 58 Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali.
3. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.
5. Roga i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o dal Sindaco.

Articolo 59 Il Direttore Generale

Il Sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco.

Sovrintende alla gestione dell'ente perseguenti i livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili di servizio.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere

alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati.
Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite al Segretario comunale.

Articolo 60

Vice Segretario

Il Comune può avere un vice Segretario, nominato dalla Giunta comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto e di diritto.

Il vice Segretario deve essere un dipendente comunale con qualifica apicale in possesso di laurea.

TITOLO V

RESPONSABILITA'

Articolo 61

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 62

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo e per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 63 **Responsabilità dei contabili**

Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio del denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

Articolo 64 **Prescrizione dell'azione di responsabilità**

La Legge stabilisce il tempo di prescrizione della azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VI

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 65 **Costituzione e partecipazione**

1. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio comunale che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32 - comma 2 - lett. n) e 36 - comma 5 - della Legge 8.6.1990, n. 142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca degli amministratori di nomina comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
5. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.
Il numero degli amministratori, dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per

ciascuna Società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 2458 del codice civile e la deroga stabilita dall'art. 5 della Legge 23.04.1981, n. 154.

Articolo 66 **Istituzioni**

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8.6.1990, n. 142, si compone di cinque membri, con diritto di presenza della minoranza, nominati dal Consiglio comunale con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.
Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 67 **Vigilanza e controlli**

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati devono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa economico-finanziaria e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 68 **Personale**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 – comma 11 – della Legge 8.6.1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli Enti, Aziende, Società a partecipazione comunale, sono regolati dalle Leggi e dai Contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITA'

Articolo 69 Ordinamento

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 70 Finanze Comunali

1. La Finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniali;
 - g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei Servizi Pubblici Indispensabili.

Articolo 71 Lasciti e Donazioni

Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.

Articolo 72 Contratti

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permuta, locazioni.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito provvedimento amministrativo indicante:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente.

Articolo 73 Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Articolo 74
Revisione Economico-Finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Collegio dei Revisori previsto dall'articolo 57 della Legge 142/90.
2. I Revisori del Conto Consuntivo sono revocabili, per inadempienza, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. I Revisori, ove riscontrano gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Articolo 75
Controllo economico della gestione

I Responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire rendicontazioni volte al controllo economico-finanziario da parte del nucleo di valutazione, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta comunale.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 76
Procedimenti di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - lett. a) della Legge 142/1990 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla Legge o dal presente Statuto.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47 - comma 1 - della Legge 142/1990; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO IX

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 77
Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 4 - comma 3 - della legge 8.6.1990 n. 142, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non trascorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 78

Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.